



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00022 2015/00096

ARGOMENTO N.281

Oggetto: IMU (Imposta Municipale propria) - Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta - Aliquote per l'anno 2015.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:25 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Stefania Collesei, Niccolò Falomi, Andrea Ceccarelli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Angelo BASSI	Serena PERINI
Andrea CECCARELLI	Cecilia PEZZA
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Cecilia DEL RE	Cristina SCALETTI
Niccolò FALOMI	Marco STELLA
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Fabio GIORGETTI	Giacomo TROMBI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Leonardo BIEBER	Mario RAZZANELLI
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipe differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

RICHIAMATE, per quanto attiene alla disciplina dell'IMU, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 – e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 2014/C/00051 del 28/07/2014, con le argomentazioni e motivazioni in essa contenute, per effetto della quale è stato approvato il regolamento IMU e sono state stabilite le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che attribuisce agli enti locali territoriali la possibilità di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 6, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 2014, secondo il quale l'aliquota di base dell'IMU e' pari allo 0,76 per cento e i comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale:

- nell'ambito della valorizzazione dell'offerta culturale presente nel territorio fiorentino, e specificamente nel settore cinematografico e teatrale, sostenere cinema e teatri con misure fiscali che possano contribuire al mantenimento delle realtà esistenti nell'attuale momento di crisi economica generale;
- incentivare i processi di supporto allo sviluppo e rafforzamento del comparto economico-industriale, rilanciando forme di sostegno alla nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale che creino nuova occupazione;
- promuovere un'offerta qualificata ed integrata delle attività educative e scolastiche presenti sul territorio, garantire il mantenimento di un adeguato livello dei servizi educativi e scolastici, ampliare l'offerta di posti nido da offrire alla cittadinanza, consolidare un sistema coordinato e parificato di educazione e istruzione sostenendo l'iniziativa privata e segnatamente incentivando i soggetti aventi natura non commerciale che concedono in uso i propri immobili a titolo gratuito in favore di soggetti che svolgono attività di asilo nido accreditate e di istruzione fino al livello secondario superiore in forma non commerciale secondo il principio di sussidiarietà;

CONSIDERATA, inoltre, la sussistenza nel territorio comunale del fenomeno dell'occupazione abusiva delle civili abitazioni, che genera l'indisponibilità dell'immobile per il proprietario, arrecandogli pregiudizio economico e sostanziale;

RITENUTO, al fine di alleggerire la pressione fiscale sui proprietari di abitazioni occupate abusivamente per cui è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria, di introdurre una specifica aliquota IMU da applicarsi limitatamente al periodo in cui perdura effettivamente l'occupazione abusiva, fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile, equiparando tale situazione alla fattispecie IMU, già applicata nel 2014, delle unità abitative in relazione alle quali sussiste un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, prevedendo i medesimi criteri applicativi e aliquota;

RITENUTO inoltre, di poter contribuire all'attuazione dei suddetti programmi prevedendo delle misure di agevolazione IMU, nei limiti di quanto previsto e consentito dalla legge, per specifiche casistiche attinenti a quanto sopra esposto;

VALUTATO, A TALE SCOPO, NECESSARIO:

- modificare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) inserendo nell'art. 9, dopo il comma 2, il seguente comma 3:
*“Sono da considerare inoltre esenti dall'Imposta Municipale propria (IMU) - secondo il combinato disposto dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 – gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, esclusivamente destinati allo svolgimento con modalità non commerciali, nel rispetto dei requisiti prescritti dal D.M. n. 200/2012, di attività educativa, nidi d'infanzia a seguito di accreditamento, nonché di attività scolastica di scuole paritarie di ogni ordine e grado.
La medesima esenzione si applica anche nel caso in cui quanto previsto nel periodo precedente avvenga per immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, concessi in uso gratuito ad altro ente di natura non commerciale, a onlus o a soggetto non avente scopo di lucro diversamente denominato, fiscalmente individuato dall'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal D. Lgs. n. 460/1997.”*
- dare atto, per il 2015, della conferma delle aliquote IMU già in vigore per l'anno d'imposta 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, aggiungendo alle stesse le seguenti fattispecie:
 - a) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta: aliquota 0,76%;
 - b) immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione: aliquota 0,76%;
 - c) immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione: aliquota 0,46%;
 - d) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile: aliquota 0,99%;

DATO ATTO che:

- per fruire dell'esenzione sopra riportata, occorre ottemperare ed essere in regola con gli obblighi dichiarativi IMU, nello specifico previsti dalla legge per gli enti non commerciali;
- ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.), e che non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile;
- le aliquote di cui alle lettere b) e c) del punto precedente potranno essere applicate nel triennio 2015/2017, fatti salvi eventuali interventi normativi che dovessero determinare la modifica o abolizione dell'IMU, tali da comportare la cessazione di tale beneficio;
- per fruire dell'applicazione delle aliquote previste sub b), c) e d) del punto precedente, deve essere presentata da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta;

PRESO ATTO che in relazione alle fattispecie sub a) e b) di cui al punto precedente, ai sensi della Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380), il corrispettivo gettito IMU è di spettanza dello Stato, essendo prevista la riserva di legge in favore dell'erario dell'IMU calcolata con aliquota standard dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa IMU;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014 che ha prorogato al 31/03/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze del 12 marzo 2015 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA


1. **DI MODIFICARE** il "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)**" inserendo nell'art. 9, dopo il comma 2, il seguente comma 3:

"Sono da considerare inoltre esenti dall'Imposta Municipale propria (IMU) - secondo il combinato disposto dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 – gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, esclusivamente destinati allo svolgimento con modalità non commerciali, nel rispetto dei requisiti

prescritti dal D.M. n. 200/2012, di attività educativa, nidi d'infanzia a seguito di accreditamento, nonché di attività scolastica di scuole paritarie di ogni ordine e grado.

La medesima esenzione si applica anche nel caso in cui quanto previsto nel periodo precedente avvenga per immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, concessi in uso gratuito ad altro ente di natura non commerciale, a onlus o a soggetto non avente scopo di lucro diversamente denominato, fiscalmente individuato dall'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dal D. Lgs. n. 460/1997.”

2. **DI STABILIRE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, la conferma per il 2015 delle aliquote e detrazioni IMU già vigenti per l'anno 2014, aggiungendo alle stesse le seguenti fattispecie:
 - a) sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta: aliquota 0,76%;
 - b) immobili appartenenti alla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione: aliquota 0,76%;
 - c) immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria catastale D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento - per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione: aliquota 0,46%;
 - d) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista uno stato di occupazione abusiva attestato da apposita denuncia alle competenti autorità e fino al provvedimento di avvenuta restituzione dell'immobile: aliquota 0,99%.
3. **DI DARE ATTO** che:
 - per fruire dell'esenzione sopra riportata al punto 1), occorre ottemperare ed essere in regola con gli obblighi dichiarativi IMU, nello specifico previsti dalla legge per gli enti non commerciali;
 - ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c) del punto 2), per “nuovi insediamenti produttivi” devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.), e che non sono da considerarsi “nuovi insediamenti produttivi” le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile;
 - le aliquote di cui alle lettere b) e c) del punto 2) potranno essere applicate nel triennio 2015/2017, fatti salvi eventuali interventi normativi che dovessero determinare la modifica o abolizione dell'IMU, tali da comportare la cessazione di tale beneficio;
 - per fruire dell'applicazione delle aliquote previste sub b), c) e d) del punto 2), deve essere presentata da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta.
4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il citato Regolamento IMU, così come sopra modificato, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015, e che ugualmente avviene per le suddette aliquote le quali, in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.
5. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.



Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	8:	Miriam Amato, Jacopo Cellai, Cristina Scaletti, Marco Stella, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	1:	Tommaso Grassi,

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Cristina SCALETTI, Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
------------	-----	--

contrari 1: Marco Stella,
astenuti 0:
non votanti 0:

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Comm.\Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	Favorevole
Comm. 5	10/03/2015	24/03/2015	19/03/2015	Favorevole unanime
Collegio dei Revisori	10/03/2015	---	12/03/2015	---

--	--	--	--	--

ALLEGATI INTEGRANTI

- PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 12.3.15